

Via Luigi Maggiali, 1
73100, Lecce
Tel/Fax 0832 332010
C.F./P.Iva 04063160756

architetti associati
Metamor
Juri Battaglini Gaetano Fornarelli Mauro Lazzari Marco Lazzari



REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI LECCE



CITTÀ DI LECCE

FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION

PROVINCIA DI LECCE

POIn Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo”

PO FESR 2007/2013

Sala multiuso per proiezioni cinematografiche ed eventi culturali pubblici e
riconversione di area a parcheggio in giardino pubblico

Progetto esecutivo

GEN 06

SCHEMA DI CONTRATTO

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Silvio Maselli (Direttore - CEO Fondazione Apulia Film Commission)

progettisti

Metamor Architetti Associati

Arch. Juri Battaglini

Arch. Gaetano Fornarelli

Arch. Mauro Lazzari

Arch. Marco Lazzari

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

L'anno 2013, il giornodel mese di.....presso.....sita
in.....via.....

TRA

Fondazione Apulia Film Commission (BA), con sede in, via, C.A.P.
....., Codice Fiscale e Partita, rappresentata
da.....di seguito nominata “Stazione Appaltante”; E
.....con sede inrappresentata da.....di seguito
nominato “Appaltatore”;

PREMESSO

- a) che con atto dirigenziale del del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato determinato di concedere il finanziamento della somma pari ad €..... in favore di Fondazione Apulia Film Commission per la realizzazione dei lavori di una **“Sala multiuso per proiezioni cinematografiche ed eventi culturali pubblici e riconversione di area a parcheggio in giardino pubblico”** c/o ex Cnoss a Lecce in Via Vecchia Frigole 34 nell’ambito del programma POIn, Programma Operativo Interregionale (FESR) 2007 – 2013, “Attrattori culturali, naturali e turismo”, Asse I – Valorizzazione e integrazione su scala interregionale del patrimonio culturale e naturale, Linea di intervento I.1.1;
- b) che con.....n.delil.....ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento relativo alla realizzazione di una “Sala multiuso per proiezioni cinematografiche ed eventi culturali pubblici e riconversione di area a parcheggio in giardino pubblico” redatto da Metamor Architetti Associati come da incarico;
- c) che in data la Stazione appaltante ha trasmesso il bando di gara per la scelta del contraente da effettuarsi mediante procedura ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i e con l’applicazione del criterio **Offerta economicamente più vantaggiosa**;
- d) che il bando di gara ha previsto un importo a base d’asta soggetti a ribasso pari ad euro **427.835,57** (Euro quattrocentoventisettemilaottocentotrentacinque/57 centesimi) oltre ad Euro **10.658,88** (diecimilaseicentocinquantotto/88 centesimi) per oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso;

- e) che, a seguito dell'esperimento della procedura ai sensi dell'art. 53 comma 2, lett. a) D.Lgs 163/2006 e s.m.i., è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi l'impresa che ha offerto un ribasso del% (.....) sull'importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro..... (.....), oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- f) che in data.....sono stati approvati i verbali di gara;
- g) che sono state acquisite le cauzioni e garanzie richieste al punto del bando di gara e le informazioni e la documentazione di cui all'art..... del disciplinare di gara;
- h) che la Stazione appaltante, nel rispetto dell'art.11 comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ha definitivamente aggiudicato le attività a.....;
- i) che la Stazione appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. secondo le modalità stabilite nelle successive lettere del predetto comma;
- j) che è spirato il termine dilatorio di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (ovvero quello di cui all'art. 11 comma 10 ter del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate confermano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 Oggetto del contratto

L'appaltatore si obbliga ad eseguire e a dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e incolumità dei lavoratori, i lavori ed i servizi appaltati e si obbliga ad osservare nell'esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel capitolato speciale che, firmato dalle parti viene allegato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

ART.2 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente schema di contratto o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il Capitolato Speciale d'Appalto, di cui alla documentazione di gara, comprese le tabelle in

esso contenute, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) l'Elenco dei prezzi unitari;

d) il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.37 del Capitolato Speciale d'Appalto ai sensi dell'art. 100 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

e) il Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 163/2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto, aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106;

f) il Cronoprogramma di cui all'articolo 42 del regolamento generale;

g) il Progetto esecutivo posto a base di gara.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. e integr. da ora in poi "*Codice dei Contratti*";

c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile, da ora in poi "*Regolamento generale*";

d) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati;

e) il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

f) il D.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

g) il D.P.R. n 34 del 25 gennaio 2000 regolamento recante il sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici;

h) Norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro sotterraneo emanate ed emendate, in particolare alle norme di cui al DPR n. 128 del 09.04.1959; tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui al DPR 547/1955;

i) D.P.C.M. 1.3.91 "Limiti massimi di esposizione al rumore..." e s.m.i. ; D.Lgs. n.277/1991;

j) Legge 5/11/1971, n. 1086 e s. m. i., decreto Ministero Lavori Pubblici 14/2/1992 e Decreto ministeriale 9/1/1996 recante norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;

k) Decreto ministeriale LL.PP.16/1/1996 recante norme tecniche relative ai “ criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;

l) Decreto Ministeriale 14/01/2008 “ Nuove norme tecniche per le costruzioni”.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato Speciale d’Appalto; esse hanno efficacia limitatamente ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all’articolo 132 del Codice dei contratti;

b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

4. Per espresso patto contrattuale si stabilisce inoltre che, nell’esecuzione dei lavori, da parte dell’Aggiudicatario/Appaltatore e sotto la sua totale ed esclusiva responsabilità dovranno essere integralmente e rigorosamente applicate tutte le leggi, decreti, regolamenti e circolari, vigenti o poste in vigore durante il corso dei lavori, emanati dallo Stato e, per i rispettivi ambiti territoriali, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune e dalle altre Autorità competenti, in materia di tutela ambientale (Ministero dell’Ambiente, Istituto Superiore di Sanità, etc.).

Art.3 – Ammontare del contratto

1. L’importo dell’appalto a seguito del ribasso d’appalto del% è pari ad €....., così suddiviso:

a) Lavori a corpo euro

b) Oneri di sicurezza euro 10.658.88

a + b) **Importo dell’appalto di esecuzione** euro

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO

2. Il contratto è stipulato “**a corpo**” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e degli articoli 45, comma 6, del Regolamento generale.

3. L’importo del contratto, come determinato ad esito di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

4. Il ribasso percentuale di cui al precedente comma 1 si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco del progetto esecutivo, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 5.

5. I prezzi unitari di cui al comma 4, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora

ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.

6. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del Regolamento Generale.

7. 1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3, del Codice dei contratti e successive modifiche e integrazioni è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

8. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle condizioni stabilite all'art.24 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art.4 - Consegna, tempo utile per l'ultimazione dei lavori

1. Il Direttore dei Lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

2. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di cui all'art.14 del Capitolato Speciale di Appalto.

3. Ai sensi dell'art.14 del Capitolato Speciale di Appalto, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate.

4. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori ed i servizi compresi nell'appalto è fissato in mesi decorrenti dalla data della stipula del contratto. Nel calcolo del tempo si è tenuto conto delle

ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

5. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente comma 4, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In relazione alle modalità di richiesta della proroga ed ai motivi di proroga si applica quanto previsto dagli artt. 14 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 5 - Penali per ritardata ultimazione dei lavori

1. a) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (in lettere unpermille) sull'importo contrattuale;
b) per i lavori dove è prevista dal progetto l'esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali di cui al comma 1a) si applicano ai rispettivi importi.
c) le penali di cui al comma 1 a) si applicano anche nel caso di ritardata e/o incompleta consegna del progetto esecutivo.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con il verbale di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 14 del Capitolato Speciale di Appalto;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al successivo art.16 e art.17 del Capitolato Speciale di Appalto.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 16 del Capitolato Speciale di Appalto.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Articolo 6 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113 comma 1 del Codice dei Contratti e dell'art. 101 del Regolamento generale ed in conformità di quanto disciplinato dall'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto, l'appaltatore presta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva medianterilasciata in data.....daper l'importo di €..... La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Articolo 7 - Polizze assicurative

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 103, del Regolamento generale ed in conformità a quanto previsto all'art.32 del Capitolato Speciale di Appalto, l'appaltatore presenta una polizza assicurativa conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 12/03/2004 n.123 che tiene indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna delle attività di cui all'art.12 del Capitolato Speciale di Appalto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
2. Prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'appaltatore si obbliga a presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del

Codice dei contratti e dell'articolo 104 del Regolamento generale, con decorrenza dalla data di emissione del predetto certificato e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla predetta data.

Articolo 8 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al successivo comma 2, ed al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 15 % (quindici per cento) dell'importo contrattuale.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del Regolamento generale il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il responsabile del procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del d.P.R. n. 554 del 1999, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, salvo ritardi ad essa non imputabili per l'acquisizione del DURC, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto finale. L'ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolo.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica l'art. 20 e art.22 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 9 - Pagamenti a saldo

1. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente art. 10 comma 2, nulla ostando, è

pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento generale ed in conformità a quanto previsto dall'art.21 del Capitolato Speciale di Appalto.

3. Al pagamento della rata di saldo si applica quanto previsto al comma 5 del precedente art. 8. 4. Il pagamento della rata di saldo è, altresì, subordinato alla condizione che l'appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all'articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti (163/2006) e all'articolo 44, comma 6 del Capitolato Speciale di Appalto. 5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica l'art.21 e art.23 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 10 - Modalità e termini del collaudo

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Schema di Contratto o nel Capitolato Speciale di Appalto.

Art.11 - Risoluzione del contratto; Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti; b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide

fategli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché alle norme previdenziali;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e 38 del Capitolato Speciale di Appalto, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fategli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Il contratto è, altresì, risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante

dal casellario informatico.

6. Il contratto è, inoltre, risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo/della revisione/del completamento del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del precedente comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili e in conformità ad una corretta progettazione, al netto dei lavori non recuperabili, non utili, oggetto di rifacimento in sede di rimedio all'errore progettuale, nonché al netto degli oneri necessari alla rimozione delle opere oggetto dell'errore di progettazione.

7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nei modi previsti dell'art.45 del Capitolato Speciale di Appalto.

8. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica l'art. 45 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art.12 – Controversie

1. La transazione e l'accordo bonario sono regolati dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario nonché quelle inerenti la dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e le sanzioni alternative, sono devolute all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Lecce.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica l'art. 43 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art.13 - Spese del contratto, di registro e accessorie

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 112 del Regolamento generale e dell'art. 8 del D.M. 145/2000, sono a carico dell'Appaltatore le spese di contratto, tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari e quelli conseguenti alla riproduzione degli elaborati progettuali.

2. Alla registrazione del contratto provvederà la Stazione appaltante alla quale l'Appaltatore ha anticipato le spese occorrenti.

Art.14 - Benefici fiscali e tributari

1. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di €.....diconsi (euro.....) al netto dell'IVA.
2. Il presente contratto è soggetto alla disciplina I.V.A. e pertanto si applicano i benefici fiscali e tributari previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, nonché quelli sanciti dall'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, per cui si richiede la registrazione del presente atto in misura fissa.

Art. 15 - Consenso al trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che:

- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione regionale connesse all'esecuzione del contratto;
- il conferimento dei predetti dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte dell'Appaltatore non consentirà l'affidamento dell'esecuzione del presente appalto;
- i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione per ragioni di servizio; i dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti se non in forza di disposizioni normative;
- il trattamento dei dati sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche e verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
- titolare del trattamento è l'Amministrazione regionale;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione per le suddette finalità.

Il Direttore del Servizio